

COMUNE DI MONTEGRIDOLFO

PROVINCIA DI RIMINI

Via Roma n°2

C.A.P. 47837

P.IVA 00613010404

Tel. 0541/855054

Fax 0541/855042

ORIGINALE

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del Reg.

Data 30.04.2014

O
G
G
E
T
T
O

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore 21,00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla prima convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

- | | | |
|----|------------------------|---|
| 1 | - FRATERNALI NADIA | - |
| | SINDACO | |
| 2 | - PACI CLAUDIA | - |
| 3 | - ROSSI SARA | - |
| 4 | - GRILLI LORENZO | - |
| 5 | - BARTOLUCCI DANIELE | - |
| 6 | - BERTUCCIOLI DOMENICO | - |
| 7 | - DI PAOLI DAVIDE | - |
| 8 | - BUSSI BENITO | - |
| 9 | - FOGLIETTA MARCO | - |
| 10 | - GILI MARCO | - |
| 11 | - CECCARELLI CLAUDIA | - |
| 12 | - MOROTTI DAVID | - |
| 13 | - BERTUCCIOLI STEFANO | - |

PRESENTI	ASSENTI
X	
X	
	X
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
TOTALE	
10	3

Fra gli assenti sono giustificati (art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori consiglieri: /

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Fraternali Nadia nella sua qualità di Sindaco.

- Partecipa il Segretario Comunale Minardi dr.ssa Mara La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1° gennaio 2014;

PREMESSO, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 36 del 29.09.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento IMU;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 30 del 24.07.2013 con la quale è stato approvato il Regolamento TARES, successivamente revocata con deliberazione del consiglio comunale n. 54 del 26/11/2013 per utilizzo della facoltà prevista dall'art. 5, comma 4 quater del D.L. n. 102/2013 convertito nella L. n. 124/2013, di continuare anche per il 2013 ad applicare il medesimo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2012 (TARSU);

VISTO il comma 703 art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il comma 704 art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;

TENUTO CONTO, pertanto, della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU sopra richiamato ed il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il

comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle eventuali riduzioni;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il D.L. 06/03/2014 il quale introduce modifiche alla disciplina delle nuove componenti TASI e TARI;

TENUTO CONTO che con appositi e separati provvedimenti deliberativi, in data odierna, si provvederà alla:

- approvazione del piano finanziario e determinazione delle tariffe per la componente TARI (tributo servizio rifiuti);
- determinazione delle aliquote e detrazioni per la componente TASI (tributo servizi indivisibili);
- determinazione delle aliquote e detrazioni dell' IMU (Imposta Municipale Propria)
- determinazione rate, scadenze di versamento e modalità di gestione tributo 2014;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica della proposta della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 7, n. 3 contrari (Gili M., Bertuccioli S., Morotti D.), astenuti n. 1,

DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di dare atto che con l'allegato regolamento IUC si provvede, tra l'altro, al coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;
- di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU richiamato in premessa ed il regolamento TARES (comunque già revocato con propria deliberazione n. 54 del 26/11/2013) in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e disciplinando il nuovo

tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;

- di approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che viene riportato in calce al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014;
- di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Inoltre, stante l'urgenza, con separata unanime votazione,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'at. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE

MINARDI DR.SSA MARA



IL PRESIDENTE

FRATERNALUNADIA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno 17 MAG 2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000);

che la presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno _____ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000);

che è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, li 17 MAG. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

MINARDI DR.SSA MARA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 12 GIU, 2014; decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000);

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 per quindici giorni consecutivi dal 17 MAG. 2014 al 01 GIU. 2014

Dalla Residenza comunale, li 17 GIU 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

MINARDI DR.SSA MARA